

N . 0 0 3 3 7 / 2 0 1 0 R E G . S E N .

N . 0 0 1 5 4 / 2 0 1 0 R E G . R I C .



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 154 del 2010, proposto da:
L. K. R., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Pietro, con domicilio eletto
presso Francesco Di Pietro in Perugia, via G.B. Pontani, 3;

contro

Questura di Perugia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Uffici, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore della provincia di Perugia datato 12.12.2009 e
notificato il 25 Gennaio 2010, con il quale il Questore ha disposto il rigetto
dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, cittadina statunitense residente in Italia con permesso di soggiorno “per residenza elettiva”, ha chiesto il rilascio del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, correntemente detto “carta di soggiorno”, ai sensi dell’art. 9 del t.u. n. 286/1998.

E’ sostanzialmente incontroverso che l’interessata presenti tutti i requisiti per il conseguimento della carta di soggiorno, ivi compreso il possesso di un reddito rispondente ai parametri indicati dalla legge.

La domanda è stata tuttavia respinta, con l’argomento che parte rilevante del reddito deriva da rimesse dall’estero e che pertanto non sarebbe valutabile ai fini in questione.

2. L’interessata impugna il diniego contestandone la legittimità.

L’Amministrazione dell’Interno resiste con argomentate difese.

In occasione della trattazione della domanda cautelare, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.

3. Come già accennato, l’Amministrazione non nega che il reddito della ricorrente raggiunga il livello richiesto dall’art. 9 del t.u. n. 286/1998. L’unica obiezione è che si tratta di reddito derivante (per la maggior parte) da rimesse dall’estero.

Conviene precisare che dal tenore delle difese giudiziali dell'Amministrazione emerge che il problema non riguarda la "prova" del possesso del reddito nonché del suo ammontare e della sua stabilità (in effetti si tratta di una pensione erogata dalla *Social Security Administration* degli U.S.A.).

Dalle suddette difese si comprende invece che la tesi dell'Amministrazione è che quel reddito non può essere valutato, ai fini in discorso, perché non assoggettato alle imposte dirette in Italia e non risultante dalla documentazione fiscale. A quanto pare, tuttavia, non viene neppure dedotto che l'interessata si trovi in posizione irregolare dal punto di vista fiscale; del resto sarebbe di competenza degli uffici finanziari, semmai, accertare e perseguire le eventuali inadempienze. E' verosimile che l'imposizione sia effettuata nel paese d'origine del reddito in virtù di una convenzione internazionale contro la doppia imposizione (cfr. art. 75, d.P.R. n. 600/1973).

Le considerazioni che seguono saranno svolte, dunque, partendo dal presupposto che il reddito dell'interessata prodotto all'estero non figuri nel suo imponibile per una causa legittima, restando impregiudicato il potere-dovere delle autorità competenti di effettuare gli opportuni accertamenti.

4. Ciò premesso, il Collegio osserva che l'art. 9, cit., richiede solamente un determinato reddito ma non specifica che si debba trattare di reddito prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia.

Non dispone neppure, del resto, che il possesso del reddito debba essere documentato tassativamente mediante la documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi o CUD) con implicita esclusione dei redditi non tassati ancorché, in ipotesi, legittimamente esenti.

La tesi sostenuta dall'Amministrazione in giudizio è che tale restrizione, non esplicitamente indicata dalla legge, sarebbe desumibile dalla *ratio* del sistema. Deduce, in sostanza, che il conseguimento della carta di soggiorno ammette il suo

titolare ad usufruire di tutti i servizi sociali cui è ammesso il cittadino; logicamente, dunque, tale beneficio non sarebbe concedibile se non a chi contribuisce con le proprie imposte.

5. La tesi dell'Amministrazione non appare condivisibile.

Nel sistema della Costituzione repubblicana tutti i cittadini nonché, per quanto previsto dalla legge, anche gli stranieri hanno il dovere di concorrere a contribuire alla "solidarietà sociale" ed hanno il diritto di usufruire delle relative prestazioni. Lo *status* di cittadino (e, per quanto di ragione, quello di straniero equiparato) comporta inscindibilmente tanto quel dovere quanto quel diritto.

Ma non vi è un rapporto di corrispettività (sinallagma) in senso stretto fra contribuzione e prestazione, come avviene invece per la mutualità volontaria in regime privatistico. I diritti del cittadino (e per quanto di ragione quelli dello straniero equiparato) possono essere esercitati anche da chi per mancanza di reddito o per altra causa è legittimamente esente da imposizione fiscale.

Fra le ipotesi di legittimo esonero dall'imposizione fiscale vi è quella dei redditi prodotti all'estero ove ciò sia previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Va notato che tali convenzioni sono ispirate ad un concetto di reciprocità e pertanto discriminare chi se ne sia giovato non sarebbe giustificato dal punto di vista logico (oltre che giuridico).

6. In conclusione il ricorso dev'essere accolto. Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO